COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 384 def.

Bruxelles, 11 settembre 1992

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In base alla direttiva del Consiglio n. 88/403/CEE (1) la superficie delle zone classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva del Consiglio n. 75/268/CEE (2), ossia le zone agricole che presentano svantaggi specifici, ammonta a 48.217 ha, pari all'1,4% della superficie dei Paesi bassi.

La presente richiesta concerne una superficie di 62.698 ha, che porta pertanto la superficie classificata a 110.915 ha, pari al 3,3% della superficie di tale Stato membro.

L'applicazione dell'indennità compensativa nelle nuove zone significherà un aumento delle spese a carico del FEAOG-Orientamento di 1,24 Mio di ECU all'anno (per i dettagli cfr. l'allegata scheda finanziaria).

La maggior parte delle 6.877 aziende interessate di queste zone producono latte; la classificazione avrà pertanto anche un effetto sugli introiti derivanti dal prelievo di corresponsabilità per il latte che diminuiranno, secondo le stime, di 0,76 Mio di ECU solamente per la campagna della produzione di latte - 1992.

(1) GU n. L 195 del 23.7.1988, pag. 72.
(2) GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 1992

che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2328/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;

vista la proposta della Commissione (3);

visto il parere del Parlamento europeo (4);

considerando che la direttiva 75/275/CEE (5), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 88/403/CEE (6), indica quali sono, nei Paesi Bassi, le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE che l'elenco comunitario delle zone figuranti nell'allegato della direttiva 75/275/CEE sia modificato conformemente all'allegato della presente direttiva;

(1) GU n. L 128 del 19.5.1975, pag. 1.
(2) GU n. L 218 del 6.8.1991, pag. 1.
(3) GU
(4) GU
(5) GU n. L 273 del 24.9.1986, pag. 104.
(6) GU n. L 195 del 23.7.1988, pag. 72.

considerando che le nuove zone riprese nell'elenco soddisfano ai criteri e ai parametri applicati ai sensi della direttiva 75/275/CEE per la determinazione delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, nel definire le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, per le zone insulari sono stati presi in considerazione, da un lato, le avverse condizioni naturali di produzione - venti violenti, salinità ambientale eccessiva, scarsa potenzialità e inadeguato regime idrico dei suoli - e, dall'altro, i vincoli derivanti dalle disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio, alla tutela dell'ambiente naturale e alla vocazione turistica della zona considerata;

considerando che la superficie di tali zone non supera il 4% della superficie dello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 75/275/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

Province	Numero di zone	Superficie (in ha SAU)
Groningen	13	3.883
Friesland	39	18.901
Drenthe	21	6.810
Overijssel	30	11.534
Gelderland	32	25.353
Flevoland	-	-
Utrecht	23	5.983
Noord-Holland	24	9.253
Zuid-Holland	20	9.154
Zeeland	16	2.484
Noord-Brabant	23	9.367
Limburg	11	8.193
Totale	252	110.915

Scheda finanziaria

concernente la
proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

1. Linea di bilancio (nomenclatura 1992)

B2-1012: Obiettivo n. 5 a (stanziamenti dissociati)

2. Base giuridica: articolo 43 del trattato

3. Descrizione del provvedimento:

Ampliamento delle zone svantaggiate, in applicazione dei criteri in vigore in materia
La popolazione interessata da tale ampiamento è la popolazione agricola di queste zone.

4. Classificazione della spesa: Spesa non obbligatoria

5. Natura della spesa: cofinanziamento delle spese ammissibili nella misura del 25% in base alla normativa attuale.

6. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento

6.1. Metodo di calcolo del costo complessivo

L'estensione delle zone comporta un aumento delle UBA aventi diritto al premio e, di conseguenza, delle spese per l'indennità compensativa pari a: 62.000 UBA per 80 ECU/UBA x 25% = 1,24 Mio di ECU/ anno.

6.2. Calendario indicativo degli stanziamento d'impegno e di pagamento

Esercizi	Stanziamenti d'impegno/Stanziamenti di pagamento (in Mio di ECU)
1992	-
1993	1,24
1994	1,24
1995	1,24
1996	1,24
1997	1,24
Totale 1993-1997	6,20

ELEMENTI PER L'ANALISI COSTI/BENEFICI

Obiettivi e motivazione del provvedimento

Le zone proposte per la classificazione in zone svantaggiate e zone di montagna rispondono ai criteri attualmente in vigore nell'ambito della direttiva 75/275/CEE.

La richiesta dei Paesi Bassi non modifica tali criteri, ma propone la classificazione delle superfici in oggetto.

La Commissione è tenuta valutare tale richiesta in base ai suddetti criteri e a trasmetterla al Consiglio. Non vi è pertanto alcuna alternativa e non si tratta di un vero e proprio nuovo provvedimento.

Coerenza con la programmazione finanziaria

Per il 1993 gli stanziamenti proposti nel progetto preliminare di bilancio 1993 consentono il finanziamento del provvedimento.

Per quanto concerne gli anni successivi le spese debbono essere considerate nell'ambito del nuovo regime, che verrà stabilito per il periodo 1994-1997.

Controllo e valutazione del provvedimento

Trattandosi di un intervento strutturale, si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

ISSN 0254-1505

COM(92) 384 def.

DOCUMENTI

IT **03**

N. di catalogo : CB-CO-92-404-IT-C

ISBN 92-77-47530-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo